

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1291

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**APREA, GELMINI, BALDELLI, BRUNETTA, CASCIELLO,
MARIN, MINARDO, PALMIERI, SACCANI JOTTI**

Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale
cognitivo o plusdotazione

Presentata il 22 ottobre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il sistema scolastico italiano si propone di garantire l'inclusione per tutte le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti e a tale fine sono adottati interventi volti a rispondere ai differenti bisogni educativi e a realizzare strategie educative e didattiche tese a sostenere lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita.

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione scolastica degli studenti con disabilità, prevede che tale inclusione « si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del pro-

getto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio » e anche mediante l'« impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti » (articolo 1).

L'attenzione del sistema è stata sempre rivolta a coloro che hanno meno potenzialità e che pertanto hanno bisogno di essere sostenuti e aiutati per cercare di essere al passo con gli altri, nella convinzione che chi, viceversa, ha « una marcia in più » non abbia bisogno di alcuna attenzione.

Gli alunni e gli studenti con un alto potenziale cognitivo (APC) o con plusdotazione (PD) sono soggetti che mostrano ca-

pacità in ambito scolastico al di sopra della media. Il mondo scientifico ha iniziato a interessarsi a loro verso la metà del 1800 e ne ha fatto oggetto di studio al fine di individuare una metodologia adatta sia alla loro individuazione che alla previsione di percorsi specifici di apprendimento loro destinati.

Gli studi e le ricerche sulle persone con APC o con PD sono stati e sono molti e con differenti orientamenti e non si è mai giunti a una definizione unica e condivisa dell'APC o della PD, ma tutte le teorie sono giunte a eguali conclusioni per quanto riguarda la rilevanza che l'ambiente familiare, culturale, scolastico, il periodo storico e altre variabili connesse con l'ambito relazionale e sociale hanno sullo sviluppo di questo potenziale cognitivo e sull'eventualità che questo sviluppo avvenga in modo sereno e non sofferto.

L'unicità e la specificità che caratterizzano gli alunni e gli studenti con APC o con PD li rendono anche particolarmente vulnerabili, prima di tutto dal punto di vista emotivo, e richiedono, di conseguenza, un cambiamento di approccio sia nell'ambito familiare che in quello scolastico proprio al fine di uno sviluppo armonico e sereno degli studenti stessi.

L'individuazione nell'ambito scolastico e il conseguente sostegno agli alunni e agli studenti con APC o con PD deve avvenire il prima possibile. Appare quindi di fondamentale importanza che la scuola sia messa in grado di intervenire adeguatamente già nei primi anni, sia mediante un'appropriata formazione dei docenti e di tutti gli operatori del settore, sia mediante un'efficace flessibilità organizzativa, al fine di tener conto delle esigenze cognitive, emozionali e sociali di tali studenti. Lo sviluppo di questi soggetti si presenta infatti, a volte, asincrono, così che a uno sviluppo intellettuale particolarmente evidente in alcuni campi si può accompagnare una situazione di *deficit* in altri, anche a causa del fatto che nel bambino con APC o con PD si tende a stimolare e a sviluppare soprattutto il suo punto di forza.

Ma un livello cognitivo superiore, o di molto superiore alla norma, non ha a che

fare esclusivamente con una sviluppata capacità e rapidità di apprendere, non corrispondente all'età anagrafica del soggetto, bensì con una generalizzata maggiore sensibilità e capacità di analisi e comprensione di ciò che accade intorno a sé. Nel caso dei più giovani, proprio a causa della loro età, queste doti possono rappresentare esperienze troppo impegnative con cui confrontarsi.

In questo senso il contesto scolastico, così come quello familiare e sociale, devono essere in grado di comprendere le peculiarità degli alunni e degli studenti con APC o con PD, di individuarne le necessità e di intervenire di conseguenza partendo dal presupposto irrinunciabile che questi soggetti non devono essere valutati esclusivamente dal punto di vista delle loro *performance*.

Non si può non tener conto del fatto, quindi, che oggi le strategie di elaborazione dei bisogni educativi speciali non tengono in alcun conto la tipologia degli alunni e degli studenti dotati, o molto dotati, e che questa condizione non è paragonabile ad altri disturbi o patologie sulla base dei quali vengono adottati interventi per i soggetti con bisogni educativi speciali. Eppure anche gli alunni e gli studenti con APC o con PD richiedono un atteggiamento mirato tenendo conto del fatto che tale condizione non li rende simili tra loro e incide in maniera fondamentale sulla loro personalità e sul contesto in cui crescono e si sviluppano.

Non esiste, quindi, un unico modo per rapportarsi a queste situazioni e, di conseguenza, per quanto gli strumenti di azione debbano essere individuati in una cornice determinata e definita anche dal punto di vista normativo, gli operatori e i professionisti che agiscono nelle istituzioni scolastiche devono essere messi in condizione di far fronte alla presenza di soggetti con APC o con PD e, soprattutto, di poterli individuare, mediante un'adeguata formazione e l'acquisizione delle necessarie competenze per interagire al meglio con loro.

La presente proposta di legge si prefigge, proprio in virtù di quanto esposto, di definire interventi mirati al riconoscimento

e alla tutela delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con APC o con PD, nonché di garantire loro, in questo modo, pari opportunità di formazione e istruzione, l'inclusione scolastica e il dovuto sostegno nello sviluppo delle loro potenzialità mediante l'individuazione e il soddisfacimento dei loro bisogni emozionali e relazionali.

A tale fine si prevede l'adozione di percorsi didattici adeguati e personalizzati, che tengano conto dei bisogni individuali, degli interessi e delle attitudini del singolo, per tutelarne l'equilibrio psico-fisico senza che venga compresso e mortificato l'alto potenziale cognitivo. Per raggiungere questi obiettivi è necessario avviare una proficua collaborazione tra scuola, famiglia e specialisti.

Inoltre, appare di fondamentale importanza che i soggetti che ogni giorno incon-

trano nel contesto scolastico questi alunni e studenti devono essere messi in condizioni di operare con loro e per loro. A tale fine la presente proposta di legge prevede specifici percorsi di formazione per i docenti e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario finalizzati all'acquisizione delle conoscenze necessarie per riconoscere e per interagire con gli alunni e con gli studenti con APC o con PD e all'individuazione, all'interno delle singole istituzioni scolastiche, della figura del referente per l'APC e per la PD. Conseguentemente, la presente proposta di legge prevede, nei percorsi di abilitazione all'insegnamento per i nuovi docenti, una formazione *ad hoc* e una specifica valutazione della formazione in materia di APC e di PD mediante appositi esami universitari o la frequenza di corsi di specializzazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a garantire il riconoscimento e le pari opportunità di formazione e di istruzione dei soggetti con plusdotazione (PD) o con alto potenziale cognitivo (APC), definiti ai sensi dell'articolo 2.

2. Per garantire il diritto allo studio dei soggetti di cui al comma 1, la presente legge introduce misure volte alla valorizzazione delle loro capacità e allo sviluppo delle loro potenzialità mediante la definizione di percorsi scolastici personalizzati che ne rispettino i tempi e gli specifici stili di apprendimento anche al fine di ridurre il minore rendimento e l'eventuale abbandono scolastico precoce derivante dal mancato riconoscimento dei loro bisogni emotivi e relazionali.

3. Per il raggiungimento di tali obiettivi la PD e l'APC sono inseriti nella disciplina in materia di bisogni educativi speciali (BES) di cui alla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012.

4. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la presente legge individua modalità operative mediante le quali sono assicurati:

a) la formazione continua dei docenti in ruolo e l'inserimento nei corsi di laurea per il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento di specifiche modalità formative finalizzate al primo riconoscimento dei soggetti con PD o con APC e all'individuazione della didattica da applicare ai fini del loro inserimento nei BES;

b) la tempestiva attivazione da parte delle istituzioni scolastiche delle procedure volte all'individuazione della PD o dell'APC, di concerto con le famiglie;

c) l'adozione di percorsi didattici adeguati ai singoli soggetti mediante piani didattici personalizzati, definiti nell'ambito

della collaborazione tra istituzioni scolastiche, corpo docente e famiglie.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) soggetto con PD l'alunno o lo studente che possiede un indice di quoziente intellettivo superiore a 129;

b) soggetto con APC l'alunno o lo studente che possiede un indice di quoziente intellettivo compreso tra 120 e 129;

2. Per la valutazione della PD e dell'APC, i soggetti coinvolti devono attenersi a quanto previsto dalle linee guida in materia approvate dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3.

(Individuazione e riconoscimento della PD o dell'APC)

1. Nel riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nell'ambito della flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è prevista la piena collaborazione e interazione con le famiglie e con gli specialisti dell'età evolutiva ai fini dell'individuazione dei soggetti con PD o APC.

2. La scuola e lo psicologo scolastico, laddove presente, comunicano alla famiglia dei soggetti con presunta PD o APC l'opportunità di procedere a una specifica valutazione volta all'accertamento di tale potenziale.

3. La valutazione è effettuata da professionisti esperti dello sviluppo dell'età evolutiva quali neuropsichiatri infantili, psichiatri o psicologi che esercitano la loro professione con soggetti in età prescolare e

scolare. La valutazione è effettuata presso le aziende sanitarie locali, in strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale o in specifici centri che si occupano di PD e APC.

4. L'istituzione scolastica, sulla base della valutazione di cui al comma 3, procede alla stesura del piano didattico personalizzato, in collaborazione con la famiglia.

Art. 4.

(Obbligo scolastico per i soggetti con APC o PD)

1. Il soggetto in possesso di certificazione di PD o APC, sulla base del piano didattico personalizzato e in presenza di idoneità conseguita con un apposito esame, può iscriversi a classi successive a quella per la quale possiede il titolo di ammissione, indipendentemente dall'età anagrafica.

2. Ai soggetti in possesso di certificazione di PD o APC, in accordo con la famiglia, non si applica la normativa in materia di durata del percorso scolastico finalizzato all'esercizio del diritto e dovere all'istruzione e alla formazione, nel caso in cui il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sia stato conseguito prima del compimento della maggiore età.

3. I soggetti con PD o con APC, in caso di superamento con successo degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, in deroga alla normativa vigente, possono accedere in anticipo a corsi universitari. Nel caso di corsi di laurea ad accesso programmato i soggetti con PD o con APC devono comunque superare le selezioni previste per ogni corso.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle scuole e alle accademie militari.

Art. 5.

(Referente scolastico per l'APC e la PD)

1. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna istituzione sco-

lastica è individuato tra i docenti un referente per la PD e per l'APC con specifica formazione certificata. Tale figura, che deve essere in possesso di specifica formazione, può essere individuata tra i referenti per i BES già nominati. Il referente interviene, su segnalazione dei docenti curricolari o della famiglia, per l'attivazione delle procedure necessarie all'individuazione dei soggetti con PD o con APC e, d'intesa con la famiglia e con il consiglio di classe, alla predisposizione del piano didattico personalizzato di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(Formazione dei docenti)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze formative dei soggetti con PD o APC, la presente legge disciplina specifici percorsi di formazione in servizio, approfondimento e accrescimento delle competenze dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e dei dirigenti scolastici, volti ad assicurare un'adeguata preparazione con riguardo alle tematiche della PD e dell'APC e l'acquisizione delle competenze necessarie all'individuazione precoce della presenza di PD o di APC e all'applicazione delle adeguate strategie didattiche e metodologiche. A tale fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo quadro con le università che attivano specifici corsi di perfezionamento professionale e *master* finalizzati ad ampliare e sviluppare le specifiche tematiche connesse con la PD e l'APC anche avvalendosi dell'apporto degli enti che si occupano di PD e di APC individuati ai sensi del comma 4.

2. In sede di prima applicazione, i docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano, con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, in istituti scolastici di ogni ordine e grado o sono inseriti nelle graduatorie di merito delle procedure concorsuali o in qualsiasi altro tipo di graduatoria per l'inserimento nonché gli educatori della scuola dell'infanzia partecipano a corsi di formazione obbligatoria sulla PD e sull'APC. Tali

corsi sono tenuti dalle università, anche avvalendosi dell'apporto delle associazioni che si occupano di PD e APC individuate ai sensi del comma 4.

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) almeno 3 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle metodologie e tecnologie didattiche finalizzate all'individuazione e all'accoglienza di studenti con PD o APC »;

b) al comma 2, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) almeno 3 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle metodologie e tecnologie didattiche finalizzate all'individuazione e all'accoglienza di studenti con PD o APC »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i CFU/CFA di cui ai commi 1, lettere *b)* e *b-bis*), e 2, lettere *b)* e *b-bis*), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare ».

4. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere effettuata esclusivamente da soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di PD e di APC. A tale fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, con proprio decreto adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti al fine della formazione dei docenti in

materia di PD e di APC. Con il medesimo regolamento è altresì previsto, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'inserimento di specifici esami di approfondimento sulla PD e sull'APC presso i corsi di laurea in psicologia, scienze dell'educazione, servizio sociale e politiche sociali nonché presso le scuole di specializzazione in pediatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile.

Art. 7.

(Ridefinizione dei bisogni educativi speciali)

1. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a ridefinire la nozione di « alunni con bisogni educativi speciali » nonché a rivedere l'organizzazione delle strutture territoriali per l'inclusione scolastica affinché il concetto di inclusione e il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento siano estesi e assicurati anche ai soggetti con PD o con APC.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0033471